

## PRO-MEMORIA

### **Contributi versati alle forme pensionistiche complementari che non sono stati dedotti dall'imponibile fiscale in quanto eccedenti il limite massimo di deducibilità**

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del conferimento, l'iscritto deve comunicare al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti dal reddito in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa, **affinché il fondo li possa escludere dalla tassazione nel momento in cui andrà ad erogare la prestazione** (*liquidazione del capitale o erogazione della rendita*).

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 245 del 23 luglio 2002, ha precisato che la comunicazione predetta deve essere fornita **esclusivamente dal lavoratore interessato**. In nessun caso il fondo pensione è autorizzato a provvedere a tale determinazione in via autonoma o su indicazione di diversi soggetti (p.e. azienda). In assenza della relativa comunicazione, il fondo pensione non sarà pertanto autorizzato ad escludere dalla base imponibile della prestazione erogata i contributi non dedotti dall'iscritto.

Per consentire l'esatto adempimento di tale obbligo, è stato predisposto il modulo presente nella sezione "MODULI" del sito [www.fondopensionibancadellemarche.it](http://www.fondopensionibancadellemarche.it) che dovrà essere trasmesso al Fondo Pensioni Banca delle Marche **dai soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alla presente comunicazione**.

Ai fini della corretta conoscenza della questione, si segnala quanto segue:

- il livello di deducibilità, comprensivo delle somme a carico dei datori di lavoro e di quelle a carico del lavoratore ed escluso quanto riveniente dal TFR, è pari ad Euro 5.164,57;
- i datori di lavoro i cui dipendenti risultano iscritti al Fondo Pensioni Banca delle Marche hanno provveduto a riconoscere a ciascuno la deduzione in argomento nel momento in cui è stata effettuata la trattenuta della quota personale dalla retribuzione;
- nella Certificazione Unica 2019, di competenza dell'anno 2018, sono stati evidenziati i contributi apportati al fondo suddivisi tra: dedotti dai redditi (casella 412), **non dedotti dai redditi (casella 413)**;

**Tutto ciò premesso, si suggerisce di verificare la correttezza dell'importo indicato nel modello allegato nei modi seguenti:**

1. chi non ha presentato la denuncia dei redditi e tutti coloro che non hanno riportato in denuncia le informazioni relative ai contributi apportati ai fondi pensione potranno desumere dalla Certificazione Unica 2019, casella 413 il dato da inserire nella comunicazione diretta al fondo;
2. i soggetti che hanno compilato il modello REDDITI PERSONE FISICHE 2019 potranno ricavare il dato operando come segue, ovviamente a condizione che i dati della previdenza complementare siano stati riportati nel modello di dichiarazione:  

+	SOMMA DEI PUNTI 412 E 413 DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2019
-	<u>SOMMA DEI PUNTI 1 E 2 DEL RIGO RP27 DEL MODELLO REDDITI (O DEI PUNTI 1 E 2 DEL RIGO RP28 PER I LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA AL 1° GENNAIO 2007)</u>
=	AMMONTARE DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI ( <b>DA COMUNICARE AL FONDO</b> )
3. chi ha compilato il modello 730 è opportuno che ottenga il dato rivolgendosi direttamente a chi ha elaborato la denuncia, anche se, in sostanza, si tratta semplicemente di verificare se i contributi indicati nella casella 413 della Certificazione Unica 2019 siano confluiti, in tutto od in parte, tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo indicati al Rigo 13 – **Oneri deducibili** - del Modello 730-3 (Prospetto di liquidazione).

Le istruzioni di cui ai punti 2. e 3. sono da considerarsi valide esclusivamente nei riguardi di quei soggetti per i quali non ricorrono situazioni particolari, quali: trasferimento della posizione da o verso un altro fondo, adesione anche ad una forma pensionistica complementare individuale, ecc..

La comunicazione in argomento va presentata entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, o nel momento in cui si richiede al fondo l'erogazione delle prestazioni, se precedente. In quest'ultima ipotesi la dichiarazione dovrà essere presentata anche con riguardo ai contributi versati nel periodo d'imposta in corso e non ancora inseriti nella denuncia dei redditi.